



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 17

DEL 29-06-2021

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	CARIOLI GIANCARLO	P
SENSI FILIPPO	P	RIZZI SARA	A
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
RASTELLI ALESSIA	P	CHERUBINI ANNA	P
LORETONI MIRCO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 10 Assenti n. 1

Si da' atto che ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 14.04.2021, sono intervenuti da remoto i consiglieri Rastelli, Tomani, Testa, Cherubini.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

AURELI ANTONIO
CARIOLI GIANCARLO
CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 7 DELL'ANNO
18-03-2021 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

Si da' atto che ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 14.04.2021, sono intervenuti da remoto i consiglieri Rastelli, Tomani, Testa, Cherubini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/04/2016, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18/07/2020, il quale all'art. 15 c. 2 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 57/2020/R/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Preso atto che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Visso, risulta definita e operativa l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata, istituita ai sensi della L.R. Marche n.24/2009 e smi e costituita dalla Provincia di Macerata e dai Comuni in essa ricadenti e dal Comune di Loreto quale Convenzione obbligatoria ex art.30 del D.Lgs 267/2000, compresa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificata dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1 c.3 della L. n.196/2009 quale Amministrazione Locale;
- L'ATA 3 Macerata in qualità di Ente di diritto pubblico, è l'organismo cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, di organizzazione, di affidamento e di controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti nel suddetto Ambito Territoriale n. 3, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente, provvedendo in particolare a garantire gli adempimenti stabiliti nella suddetta Convenzione istitutiva (art. 7 – L.R. n. 24/2009 e s.m.i.);
 - L'ATA 3 Macerata, in attuazione delle deliberazioni ARERA n.443/2019/R/Rif, 57/2020/R/Rif e 238/2020/R/Rif e della determina 2/DRIF/2020, ha raccolto i PEF dei diversi gestori (Comuni e Cosmari);
- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore COSMARI ammonta a € 242.735,00;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 304.964,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con la Delibera Assemblea n. 4 del 14/06/2021, l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle **“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”**, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Visso è complessivamente pari ad € 541.214,01

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Viste le deliberazioni ARERA 158/2020/R/Rif e n.238/2020/R/Rif in materia di misure a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza Covid-19, nello specifico l'art.1 della deliberazione 158/2020/R/Rif;

Considerato che per il 2021, in base alle spiegazioni fornite dal Ministero delle Finanze con il D.M. 212343 del 03/11/2020, le riduzioni consentite ai sensi del c. 660 della L.147/2013, possono essere finanziate, purché riduzioni legate all'emergenza Covid-19, con le risorse assegnate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.39 del D.L. 104/2020.

Dato atto che la Tabella 1 allegata al D.M. 212343 del 03/11/2020, riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune, pari ad € 7.194,57 per il Comune di Visso, e che tale importo può essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art.6 del D.L. 73/2021, è previsto l'istituzione di un fondo per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tassa sui Rifiuti, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Considerato che ad oggi, ai sensi del comma 2 art.6 D.L. 73/2021, non è stata approvata la ripartizione del fondo sopra citato, tra gli enti interessati, da parte del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle economie e delle Finanze;

Vista la stima prodotta in data 28/05/2021 da parte dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del D.L. 73/2021, che per il Comune di Visso risulta pari ad euro 4.597,00;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 304.964,00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 136.853,00
COSTI VARIABILI	€ 168.111,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto, riportati nell'Allegato C del Regolamento TARI del Comune di Visso, per cui:
83,76 % a carico delle utenze domestiche;
16,24 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/09/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020-2021 è pari a 3,3%, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 6,6%;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*;
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che dispone un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021."*

Visto l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: *"2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021."*

Visto l'art.30, c.5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021."*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa per appello nominale;

DELIBERA

a) **di approvare per l'anno 2021**, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata con deliberazione n.4/2021, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

b) **di stabilire** ai sensi dell'art.6 D.L. 73/2021 una riduzione della Tassa sui Rifiuti del Comune di Visso pari al 80%, in fase di calcolo della tariffa fissa e variabile, in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, e una riduzione pari al 60%, in fase di calcolo della tariffa fissa e variabile, in favore delle utenze non domestiche, che nonostante non siano state interessate direttamente da disposizioni restrittive, hanno subito un calo dell'attività e del relativo fatturato, il cui costo sarà garantito dall'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del D.L. 73/2021, che per il Comune di Visso, dalla stima prodotta in data 28/05/2021 da parte dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), risulta pari ad euro

4.597 e la restante parte dalle risorse assegnate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.39 del D.L. 104/2020;

c) **di stabilire** ai sensi dell'art.29 c.5 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti del Comune di Visso l'applicazione di una riduzione pari al 6.94% per le utenze domestiche agibili, in fase di calcolo della tariffa fissa e variabile, il cui costo sarà garantito con le risorse residue assegnate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.39 del D.L. 104/2020;

d) **dare atto** che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal Piano Economico Finanziario del deliberato;

e) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime favorevole espressa per appello nominale, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

SPIGANTI MAURIZI GIAN LUIGI - Sindaco

Scrutatori: Carioli, Aureli e Cherubini.

Allora, sono solo 2 Punti. Cominciamo con l'Ordine del Giorno, al 1° Punto "Validazione Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe TARI - Anno 2021".

VALENTINA REMIGI - Responsabile Area Finanziaria

Buonasera a tutti. Allora, approviamo il Piano Economico Finanziario per le tariffe Tari per l'anno 2021. Il Piano Economico è stato approvato dall'Ata, che è il soggetto individuato dall'Arera per l'approvazione dei Piani dei PEF Tari dei Comuni. L'importo totale del Piano è di 305.331 €uro e comprende sia i costi che sono stati comunicati dal Cosmari all'Ata, sia i costi comunicati dal Comune, perché poi è l'autorità che assembla i costi e li divide in fissi e variabili e ci ritrasmette il Piano approvato. A questi 305.331 €uro sono stati detratti 367 €uro e alla fine l'importo totale del Piano è di 304.964 che sono i fondi che ci trasferisce il Ministero dell'Istruzione per il contributo della Tari sugli istituti scolastici presenti nel territorio comunale. L'importo del Piano è stato ripartito in percentuale sulle superfici domestiche e non domestiche iscritte a ruolo. L'importo della ripartizione è del 16,24 per le utenze non domestiche e dell'83,76 per le utenze domestiche. L'importo complessivo del gettito e le utenze non domestiche è pari ad €uro 49.256,15, di cui €uro 30.186,58 che saranno richieste come compensazione di minori entrate dalle utenze inagibili ed €uro 19.339,57 da ruolo sulle utenze agibili. Per l'anno 2021 le utenze a ruolo saranno oggetto di agevolazione pari all'80% della tassa dovuta per l'applicazione dei contributi derivanti dalle agevolazioni previste dall'art. 6 del D.L. 73. Scusate, ma con la mascherina non ce la faccio... Quindi eravamo all'art. 6 del D.L. 73. Noi abbiamo un gettito stimato di questo contributo dall'IFE di 4.597, mentre per la restante parte delle utenze non domestiche applicheremo il contributo che ci è stato dato nel 2020 in base all'art. 6 del D.L. 73 per agevolare le altre utenze non domestiche con un'agevolazione del 60% sulla tassa dovuta. L'importo residuale che è stato comunque trasferito al Comune, in base all'art. 6 del D.L. 73, sarà utilizzato per agevolare tutte le utenze non domestiche. Per le utenze domestiche il gettito è pari a 255.437,35, di cui 177.421,07 che

verranno sempre richieste a compensazione di minori entrate sulle utenze inagibili ed €uro 78.412,07 da ruolo sulle utenze agibili. Quest'anno, con l'applicazione delle agevolazioni dovute ai contributi che ci vengono dati dai D.L. collegati all'emergenza Covid, riusciamo ad abbattere comunque l'aumento che c'è stato fisiologico del Pef del 3,3. Il Pef dall'anno 2020 all'anno 2021 ha avuto un aumento medio del 3,3%, è un aumento fisiologico, addirittura l'Arera stima un aumento massimo fino al 6%, noi siamo al 50%. Applicando questi contributi che ci vengono dati, per le utenze domestiche riusciamo ad abbattere l'aumento che c'è stato del 3,3, per le utenze non domestiche invece applichiamo agevolazione all'80% per le categorie previste dall'art. 6 del D.L. 73, per tutte le restanti utilizzava il contributo che c'è stato dato e quindi faremo un'agevolazione pari al 60%. [Intervento esterno con audio molto basso]... No, si sono abbassate leggermente di più, ma l'importo è 7.000 e qualche cosa, quindi diciamo che l'aumento non c'è.

SPIGANTI MAURIZI GIAN LUIGI - Sindaco

Se c'è qualcuno che vuole intervenire...

TOMANI SARA - Consigliere

Scusami Valentina, dalla Delibera predisposta leggevamo che sulle utenze non residenziali, non domestiche, colpite dal sisma l'80%, giusto? E il 60% le altre...

REMIGI VALENTINA - Responsabile Area Finanziaria

No, non colpite dal sisma... Allora, l'80% è per quelle che sono nell'art. 6 che hanno avuto chiusure da Covid, o comunque restrizioni all'attività. Il 60% a tutte le utenze non domestiche che comunque hanno subito dal Covid sicuramente restrizioni, cali di vendite e quant'altro, ma non hanno subito chiusure e limitazioni all'attività. Quindi per quelle che hanno subito chiusure e limitazioni all'attività collegate al Covid ci sarà una riduzione dell'80%. Per le altre utenze non domestiche che comunque hanno avuto degli effetti legati alla pandemia la riduzione sarà del 60%.

TOMANI SARA - Consigliere

Invece per le utenze domestiche, quella riduzione del 6,97% che c'è in Delibera è comprensiva di quell'abbattimento, di quella compensazione, del 3,3 che dicevi te...

REMIGI VALENTINA - Responsabile Area Finanziaria

Sì, si arriva al 6,97, quindi abbattendo il 3 e riducendo a 6,97 con la parte residuale del contributo del contributo del D.L. dell'anno scorso che è il D.L. 104 l'art. 39, che ci ha trasferito circa 7.450 €uro, che una parte utilizziamo per compensare le utenze non domestiche al 60%, la parte residuale l'abbiamo utilizzata per le utenze domestiche, quindi c'è uno sconto del 6,97 sulle utenze domestiche.

TOMANI SARA - Consigliere

Sulle utenze domestiche potevamo fare qualcosa in più, oppure era già decisa la ripartizione, secondo te?

REMIGI VALENTINA - Responsabile Area Finanziaria

Diciamo che in questo frangente l'Amministrazione ha preferito agevolare le utenze non domestiche, perché è quasi un anno e mezzo che sono comunque in una fase di contrazione dei consumi e di chiusure, piuttosto che le utenze domestiche. Calcolando che quasi tutte le nostre utenze domestiche comunque derivano da soluzioni abitative di emergenza, e quindi il costo pagato dalle famiglie non è una cifra così importante, si è preferito quest'anno dare un'agevolazione alle utenze non domestiche più colpite dagli effetti della pandemia.

SPIGANTI MAURIZI GIAN LUIGI - Sindaco

Ci sono altri interventi?... Mettiamo a votazione...

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 20-07-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2021 al 04-08-2021, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 05-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria